


Qualità

DAL 1971 LA RIVISTA ITALIANA PER I PROFESSIONISTI
DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI GESTIONE

ITALIAN JOURNAL OF QUALITY
& MANAGEMENT SYSTEMS





TERZA PARTE*

Analisi e commento alla Direttiva UE/2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Giovanna R. Stumpo

La Direttiva UE/2024/1385 (anche solo la Direttiva) stabilisce un complesso ed articolato quadro misure di prevenzione, intervento precoce, protezione ed assistenza specialistica alle vittime di violenza femminile e domestica (anche solo le vittime) che si impongono agli Stati Membri (anche solo gli SM) ed a tutti coloro che istituzionalmente sono tenuti ad intervenire sia a livello nazionale che sovranazionale in via preventiva o a fronte dell'avvenuta commissione dei reati di violenza. A garanzia e tutela della salute fisica e mentale delle vittime. Rilevano in proposito le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V della Direttiva, articoli da 14 a 37.

* Si rimanda per la Parte I al n° 5/2024 e per la Parte II al n° 6/2024 Rivista Qualità.

1. Obbligo di misure di prevenzione

Per previsione dell'art. 14 gli SM sono tenuti a fornire numerose misure di prevenzione della commissione di reati di violenza femminile e domestica. In estrema sintesi, in attuazione della Direttiva si tratterà di:

i) Facilitare la vittima nella denuncia e nella presentazione delle prove: la denuncia alle competenti Autorità dovrà poter essere resa disponibile con canali accessibili, di facile utilizzo, sicuri e prontamente disponibili. Rientrano tra queste modalità - almeno per i reati informatici (cfr. artt. da 5 a 8¹) i canali di segnalazione online o tramite altre TIC. Con analoghe modalità informatiche, dovrà essere fornita alla vittima la possibilità di presentare elementi di prova.

ii) Agevolare e tutelare il segnalante: chiunque sia a conoscenza di atti di violenza, o sospetti in buona fede che atti di violenza siano avvenuti o possano prodursi nuovi atti di violenza, dovrà poterlo segnalare alle Autorità competenti a livello nazionale senza temere conseguenze negative. Specifiche misure dovranno riguardare la tutela dei Professionisti della sanità soggetti a obblighi di riservatezza, in modo che gli stessi possano segnalare: i) quando abbiano fondati motivi per ritenere che sussista rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave risultante da violenza; ii) ove abbiano fondati motivi per ritenere che un minore abbia subito un danno fisico grave a causa di violenza.

iii) Garantire la sicurezza del minore segnalante: ove a segnalare il reato di violenza sia un minore, si dovranno attivare misure di tutela rafforzata a tutela del "superiore interesse del minore". Occorreranno: i) procedure di denuncia sicure, riservate, "a misura", oltrechè accessibili con un linguaggio consono, in funzione di età e maturità; ii) assistenza da parte dei Professionisti formati per lavorare con i minori per agevolarli nelle procedure di denuncia; iii) legittimazione della capacità del minore a denunciare, non subordinata al consenso del titolare della responsabilità genitoriale, qualora quest'ultimo sia coinvolto in atti di violenza; con obbligo - per una tale situazione- per le Autorità competenti di attivare misure necessarie per tutelare la sicurezza del minore, prima che tale persona venga informata della segnalazione.

2. Garanzia di accesso alla Giustizia

La protezione delle vittime, passa anche da canali di accesso alla giustizia, che dovranno essere oltremodo agevolati. In proposito, ai sensi dell'art. 15, gli SM dovranno:

iv) Garantire un quadro di competenze adeguate: persone, unità o servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza dovranno essere dotati di competenze adeguate in materia e di efficaci strumenti per indagare e perseguire efficacemente detti atti; in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche, nei casi di criminalità online.

v) Fornire rapido accesso all'A.G.: gli atti di violenza domestica denunciati dovranno essere trattati e deferiti senza indugio alle Autorità competenti per le indagini, per l'azione penale, nonché ai fini dell'adozione delle necessarie misure di protezione. In presenza di fondati motivi per sospettare che possa essere stato commesso un reato, le stesse Autorità dovranno essere legittimate ad investigare senza indebito ritardo indipendentemente da preventiva denuncia e procedendo d'ufficio.

vi) Tutelare in modo rigoroso le vittime di violenza sessuale: per facilitare la vittima di violenza sessuale nel procurarsi volontariamente le prove della subita violenza, le Autorità competenti, senza indebito ritardo, dovranno indirizzarla verso Professionisti della sanità o servizi di assistenza specializzati nel procurarsi le prove; facendo in modo che vittime siano informate dell'importanza della raccolta di tali prove, quanto prima. Nei casi di subito stupro, le indagini o l'azione penale non dovranno essere subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante; del pari, occorrerà escludersi la possibilità che un procedimento penale instaurato possa essere interrotto, per il solo fatto che la querela/la denuncia sia stata ritirata.

3. Contenimento dei rischi, tramite valutazioni su base personalizzata

La Direttiva precisa che le esigenze di protezione e di assistenza devono sempre essere ponderate su base personalizzata e tenendo conto della situazione specifica della vittima e/o delle persone a carico. Per previsione dell'art. 16: "la valutazione individuale dovrà conto della

1 I.e. Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolatorio (art. 5); Stalking on line (art. 6); Molestie on line (art. 7).

situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi di discriminazione come quelli di cui all'art. 21 della Carta («discriminazione intersezionale»), e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, e di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta».

Tale valutazione richiede: tempi rapidi; eventuale coinvolgimento di tutte le competenti Autorità (non esclusi i servizi di assistenza quali i centri per la protezione delle vittime, i servizi specializzati, i servizi sociali, i Professionisti della sanità, le case rifugio per donne, i servizi di assistenza specialistica e altri pertinenti portatori di interessi); focalizzazione sul rischio rappresentato dall'autore del reato o dall'indagato.

Il rischio oggetto di valutazione, può essere riferito a molteplici possibili situazioni (i.e. a) reiterazione; b) lesioni fisiche o psicologiche; c) eventuale uso o accesso ad armi;

d) convivenza dell'autore del reato/dell'indagato con la vittima; e) abuso di sostanze stupefacenti o di alcol da parte dell'autore del reato/dell'indagato; f) maltrattamento di minori o suoi problemi di salute mentale; h) comportamento persecutorio (*stalking*)).

Sulla base della valutazione individuale di cui sopra, dovranno essere poi adottate misure di protezione adeguate, tra cui: audizioni della vittima in locali appositi/tramite operatori appositamente formati; ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione (art. 19); ulteriori e diverse misure (v. **TABELLA 1**), tra cui quelle necessarie per gestire il comportamento dell'autore del reato /dell'indagato.

Le misure di cui sopra dovranno essere riesaminate ad intervalli regolari per essere ove del caso, aggiornate e/o integrate.

4. Garanzie di Assistenza Specialistica

Per previsione dell'art. 25, gli SM saranno tenuti a provvedere affinché per le vittime, indipendentemente dal fatto

TABELLA 1 - MISURE DI PROTEZIONE DELLA VITTIMA PREVISTE DALLA DIRETTIVA (UE)2024/1385

INDIRIZZAMENTO VERSO SERVIZI DI ASSISTENZA (art. 18): Se la valutazione individuale comporta specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli SM saranno tenuti a far sì che i servizi di assistenza, come i servizi di assistenza specialistici, in cooperazione con le Autorità competenti, contattino – senza indebito ritardo ed in modo coordinato- le vittime per prestare loro assistenza, tutelandone l'incolumità. Laddove necessario, le Autorità competenti potranno indirizzare le vittime minori verso servizi di assistenza, se necessario senza il previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale.

PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA (art. 20): Gli SM provvederanno affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi, nel rispetto dei principi di pertinenza e necessità.

ORIENTAMENTI PER FORZE DELL'ORDINE/ AUTORITÀ INQUIRENTI (art. 21): Gli SM potranno emanare Orientamenti indirizzati alle Autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali. Tali Orientamenti dovranno essere attenti alla prospettiva di genere, avranno natura consultiva e potranno includere linee guida per: a) garantire che ogni forma di violenza sia debitamente identificata; b) raccogliere e conservare prove pertinenti, comprese le prove online; c) condurre la valutazione individuale di cui alla Direttiva, compreso il procedimento per rivederle; d) gestire i casi che potrebbero richiedere l'emissione o l'attuazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione; e) interagire con le vittime in modo consona al trauma, alla dimensione di genere, alla disabilità e all'età del minore, e garantire il diritto di quest'ultimo a essere ascoltato ed il suo interesse superiore; f) assicurare che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta; g) rispondere alle più ampie esigenze di protezione, a tutte le pertinenti esigenze di assistenza delle vittime di discriminazioni intersezionali (rif. art. 33, par. 1); h) identificare ed evitare stereotipi di genere; i) sensibilizzare in merito a tutti i gruppi di vittime nel contesto della violenza domestica; j) indirizzare le vittime verso servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi medici, al fine di garantire che le stesse siano trattate in modo adeguato e che i casi di violenza siano gestiti senza indebito ritardo; k) garantire la tutela della vita privata e delle informazioni riservate delle vittime. Gli Orientamenti dovranno essere riesaminati, se necessario a fini di aggiornamento e tenendo conto del modo in cui si applicano nella pratica.

COINVOLGIMENTO DI ORGANISMI NAZIONALI, INCLUSI GLI ORGANISMI PER LA PARITÀ DI GENERE (art. 22): Gli SM saranno tenuti a designare uno o più Organismi competenti in materia di violenza per i compiti seguenti: a) pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche raccogliendo le migliori prassi esistenti; b) scambiare le informazioni disponibili con gli Organismi europei pertinenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Gli SM potranno anche consultare le organizzazioni della società civile a fini di sensibilizzazione. Gli Organismi di cui sopra potranno far parte degli Organismi per la parità istituiti a norma delle Direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

RIMOZIONE DI MATERIALI ON LINE (art. 23): Gli SM dovranno adottare misure necessarie per garantire che il materiale online accessibile al pubblico di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e b), e agli artt. 7 e 8 Direttiva sia prontamente rimosso o che l'accesso a tale materiale sia disattivato. Destinatari di possibili ordini giuridici vincolanti per rimuovere tale materiale o per disabilitare l'accesso al medesimo, sono primariamente i prestatori di servizi di hosting. Qualora la rimozione non sia fattibile, le Autorità competenti potranno anche rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso al materiale in questione a pertinenti prestatori di servizi intermediari diversi dai prestatori di servizi di hosting che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire riguardo tale materiale. Ordini ed altre misure dovranno essere: i) disposti secondo procedure trasparenti; ii) motivati; iii) soggetti ad adeguate garanzie (tra cui quella che escluda che la rimozione del materiale /la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli Ordini che li hanno previsti, possa impedire alle Autorità competenti a livello nazionale di procurarsi, senza indebito ritardo, prove necessarie per indagare e perseguire i reati informatici)².

RISARCIMENTI (art. 24): Gli SM provvederanno affinché la vittima di violenza abbia il diritto di chiedere all'autore del reato, a norma del diritto nazionale, il risarcimento integrale dei danni derivanti dai reati commessi. Se del caso, la decisione di risarcimento, potrà essere deliberata direttamente nel corso del procedimento penale.

che abbiano presentato querela, siano disponibili servizi di assistenza specialistica. Tali servizi dovranno essere disponibili per le vittime sia durante, sia per un congruo periodo successivo alla conclusione del procedimento penale.

Si tratterà di:

- a. fornire informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla tutela dei minori, alla formazione, al sostegno finanziario e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;
- b. fornire informazioni sull'accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di usufruire del patrocinio a spese dello Stato, se disponibile;
- c. dare informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi che forniscono esami medici e forensi, che possono includere servizi sanitari completi, nonché informazioni sulla consulenza psicosociale e, se del caso, sull'orientamento verso tali servizi, compresa l'assistenza per i traumi;
- d. garantire assistenza alle vittime di criminalità informatica di cui alla Direttiva, compresa quella sulle modalità per documentare la criminalità informatica e sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato;
- e. fornire informazioni e, se del caso, indirizzamento verso i servizi di assistenza alle donne, i centri anti-violenza, i centri di accoglienza e i centri anti-violenza sessuale;
- f. dare informazioni e, se del caso, indirizzamento ver-

so servizi di assistenza specialistica per le vittime a maggior rischio di violenza, che possono includere servizi di riabilitazione e integrazione socioeconomica a seguito dello sfruttamento sessuale.

I servizi comprendono almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, come previsto dal sistema sanitario nazionale, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli³.

5. Linee telefoniche H24 e case rifugio

Per assistere le vittime di violenza, la Direttiva prevede che gli SM debbano - per il tramite dei servizi di assistenza specialistici - rendere disponibili a livello statale, gratuitamente, H24 e 7 gg./7 gg. "linee di assistenza telefonica, per fornire alle vittime, informazioni e consulenza" (cfr. art. 29), nonché -per le vittime ad alto rischio - case rifugio ed altre sistemazioni temporanee (cfr. art. 30). In particolare:

Linee telefoniche dedicate: L'assistenza telefonica dovrà essere raggiungibile dalle vittime attraverso il numero armonizzato a livello UE, ossia il «116 016», oltre a qualsiasi numero o numeri nazionali esistenti. Competerà agli SM attivarsi affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza del numero delle linee di assistenza telefonica, anche con ricorso a periodiche

2 I destinatari degli Ordini di rimozione o disattivazione dovranno poter usufruire del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, per l'eventualità che intendano impugnarli dinanzi agli Organi giurisdizionali dello SM/ dell'Autorità competente che li abbia emessi.

3 Sui servizi di assistenza specialistica sempre l'art.25 ulteriormente precisa che "sono forniti di persona, sono adattati alle esigenze delle vittime e sono facilmente accessibili e prontamente disponibili, anche online o attraverso altri mezzi adeguati, come le TIC" "Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di assistenza specialistica di cui al par. 1".

campagne di sensibilizzazione. Le informazioni e le consulenze di cui alla linea telefonica dedicata: i) dovranno essere fornite in via riservata o tenendo debitamente conto dell'anonimato della vittima; ii) possibilmente dovranno avvenire attraverso TIC sicure e accessibili, comprese le applicazioni online; iii) dovranno essere realizzate con un linguaggio di facile comprensione a tutela delle categorie protette (i.e. ad es. utenti finali con disabilità) e ove necessario (per risolvere problemi linguistici), con ricorso a servizi di interpretazione.

Case rifugio e altre sistemazioni temporanee: le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee rispondono specificamente alle esigenze delle vittime, tra cui quelle delle vittime ad alto rischio. Tali strutture assistono le vittime nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita sicure, facilmente accessibili ed adeguate al ritorno a una vita indipendente; con informativa sui servizi di assistenza e di indirizzamento, anche per un'ulteriore assistenza medica. Per previsione della Direttiva esse dovranno: i) essere fornite in numero sufficiente; ii) essere facilmente accessibili e attrezzate per soddisfare le esigenze specifiche delle donne, anche fornendo locali dedicati con spazio per i minori, e garantendo i diritti e le esigenze di questi ultimi, anche nei casi in cui le vittime siano minorenni; iii) essere disponibili anche per le persone a carico, fino all'età di 18 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità, cittadinanza, luogo di residenza o status di soggiorno.

6. Orientamenti, protocolli e altre misure di assistenza ad hoc

Agli SM è fatto obbligo di attivarsi affinché siano emanati Orientamenti e protocolli a beneficio dei Professionisti della sanità, dei servizi sociali e dei servizi sanitari con istruzioni su come individuare le vittime, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza, nonché sui modi atti ad evitare la vittimizzazione secondaria.

Tali Orientamenti e protocolli:

- i. indicheranno come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e qualsiasi altro motivo di discriminazione;
- ii. dovranno essere elaborati tenendo conto delle specificità di genere, dei traumi, e con riguardo ai minori, in collaborazione con i prestatori di servizi di assistenza specialistica; andranno anche riesaminati e, se del caso, aggiornati per tenere conto delle modifiche del diritto e delle prassi;
- iii. dovranno comprendere la conservazione e la documentazione delle prove e la loro ulteriore trasmissione ai centri medico-legali competenti conformemente al diritto nazionale.

La Direttiva contempla poi specifiche misure di assistenza specialistica calibrate sulle singole fattispecie di reato sessuale e per la cura del minore vittima di violenza (v. *Tabella 2*).

Tabella 2 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE VITTIME DI REATO SESSUALE ED AL MINORE (in pillole)

VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE (art. 26): Gli SM sono tenuti a predisporre centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenza sessuale e assicurare la gestione clinica dello stupro, anche assistendo nel conservare e documentare le prove. I centri dovranno fornire un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzeranno verso un sostegno e un'assistenza specializzati per i traumi, dopo che è stato commesso il reato⁴.

VITTIME DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (art. 27): Gli SM garantiranno alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace, consona all'età e facilmente accessibile, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica dei genitali e del clitoride presso gli ospedali pubblici. L'assistenza alla vittima potrà essere erogata dagli stessi centri previsti all'art. 26 o diversamente da centri sanitari dedicati.

⁴ Gli SM provvederanno anche affinché le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami potranno essere effettuati tramite rinvio a centri o unità specializzati. Se la vittima è un minore, i servizi dovranno essere forniti secondo modalità consone. Gli SM provvederanno anche affinché: i) le vittime di violenza sessuale abbiano un accesso tempestivo ai servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale; ii) i servizi siano gratuiti, fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale, e accessibili ogni giorno della settimana; iii) ci sia una distribuzione geografica ed una capacità di assistenza da parte dei servizi, su tutto il territorio.

VITTIME DI MOLESTIA SESSUALE SUL LAVORO (art.28): In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale, gli SM provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza per le vittime e per i datori di lavoro. Tali servizi comprenderanno informazioni su come affrontare adeguatamente tali casi di molestie sessuali e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro.

VITTIME CON ESIGENZE INTERSEZIONALI E GRUPPI A RISCHIO (art. 33) Gli SM provvederanno affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime di discriminazioni intersezionali che sono a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica. I servizi di assistenza dedicati: i) dovranno disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale; ii) dovranno essere disponibili per le vittime che sono cittadini di Paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione.⁵

MINORE VITTIMA DI VIOLENZA (art.31): Gli SM dovranno provvedere affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le Autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che lo stesso possa essere stato vittima di violenza o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori sarà fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Alle vittime minori saranno erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, adattandosi alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica. Qualora risulterà necessario prevedere ad una sistemazione temporanea, i minori, dopo essere stati sentiti sulla questione, tenendo conto della loro età e maturità, saranno collocati in via prioritaria con altri familiari (con un genitore o un titolare della responsabilità genitoriale non violento) in alloggi permanenti o temporanei dotati di servizi di sostegno. Il tutto nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore che è decisivo nel valutare le questioni relative ad una sistemazione temporanea⁶.

7. Misure di prevenzione e di intervento precoce

Per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, la Direttiva richiede un approccio globale a più livelli, da attivarsi con una pluralità di misure a cura degli SM, in via preventiva⁷. Più nel dettaglio e in estrema sintesi, in attuazione della Direttiva si tratterà di:

i) Organizzare campagne e programmi di sensibilizzazione: gli SM si attiveranno o sosterranno programmi di ricerca ed educativi volti a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico circa le diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, sulla necessità della

prevenzione e, se del caso, sulle conseguenze di tale violenza, in particolare sui minori. Campagne o programmi di sensibilizzazione mirati potranno essere rivolti alle persone fin dalla più tenera età ed essere realizzate in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, i servizi di assistenza specialistica, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi. Ove previste dalle pertinenti politiche nazionali, tali campagne potranno focalizzarsi anche sulle tematiche delle molestie sessuali sul lavoro e sulle azioni da intraprendere a tutela dei lavoratori più esposti.

ii) Prevedere interventi per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali: gli SM dovranno adottare

5 Gli SM provvederanno affinché: i) le vittime che ne facciano richiesta possano essere alloggiate separatamente dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di Paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; ii) le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza negli istituti e nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposte procedure volte a garantire che tale personale o le Autorità competenti diano adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni.

6 Integra l'art. 31, il disposto dell'art. 32 (Incolunità del minore), a norma del quale: "Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti Autorità competenti abbiano accesso alle informazioni relative alla violenza contro le donne o alla violenza domestica che coinvolge minori, nella misura necessaria per consentire che tali informazioni possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore nel quadro dei procedimenti civili riguardanti tali minori. Gli Stati Membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto di visita. Gli Stati Membri assicurano la vigilanza, se del caso, di Professionisti formati nell'interesse superiore del minore".

7 Come chiarito dall'art. 34 tali misure preventive: "mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale e a incoraggiare tutte le persone, in particolare gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della direttiva".....; "mirano a contrastare lo sfruttamento sessuale e a ridurre il numero di vittime";... "sono volte a sviluppare o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, tenendo conto del numero di persone esposte al rischio di tali pratiche o che le subiscono nello Stato Membro interessato";....."riguardano in modo specifico i reati informatici di cui agli artt. da 5 a 8. In particolare gli Stati Membri provvedono affinché tali misure preventive includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, tra cui competenze critiche del mondo digitale e il pensiero critico, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza".

misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui ruoli stereotipati di donna e uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso. Le misure si baseranno sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e riguarderanno, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona. Comprenderanno campagne o programmi di sensibilizzazione, messa a disposizione e distribuzione di materiale di educazione al consenso e un'ampia divulgazione di informazioni sulle misure di prevenzione dello stupro. Mireranno in particolare a diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che il sesso non consensuale è considerato reato⁸.

iii) Fare formazione ed informazione adeguata a livello professionale: i funzionari con probabilità di entrare in contatto con le vittime (i.e. gli agenti di polizia ed il personale giudiziario) saranno destinatari di una formazione sia generale che specialistica e di informazioni mirate affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza ed interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore. Analogamente saranno altresì destinatari di percorsi di formazione ora generica, ora specifica e di informazione mirata, anche con riferimento alle fattispecie di reato informatico: i Professionisti della sanità, dei servizi sociali ed il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime (ciò al fine di consentire loro di

individuare i casi di violenza e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica); i Giudici e i PM coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini (per i quali la formazione dovrà basarsi sui diritti umani, essere incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori); gli Avvocati (per sensibilizzarli maggiormente sulle esigenze delle vittime e per facilitarli nell'interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione, al genere e all'età dei minori); i Professionisti della sanità (i.e. pediatri, ginecologi, ostetriche e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica; per i quali la formazione dovrà essere mirata per individuare e affrontare in modo attento le specificità culturali, ed i bisogni di assistenza fisica, psicologica e sessuale); il Personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro nel settore pubblico e privato (per una formazione incentrata sull'imparare a riconoscere, prevenire ed affrontare le molestie sessuali sul lavoro); il Personale delle Autorità competenti a ricevere le segnalazioni (così che siano agevolate le attività di denuncia, le vittime ottengano assistenza adeguata, si evitino situazioni di vittimizzazione secondaria)⁹.

IV) Istituire Programmi di intervento e recupero che coinvolgono anche gli autori del reato: Gli SM dovranno adottare programmi di intervento mirati per prevenire e ridurre al minimo il rischio di reati di violenza o loro recidiva. La partecipazione ai programmi dovrà essere resa disponibile: i) alle persone che abbiano già commesso un reato di violenza; ii) a coloro che si ritiene siano a rischio di commissione di reato di violenza; iii) agli autori di stupro.

8 La Direttiva chiarisce che il materiale di educazione al consenso contribuisce a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica di una persona. Tale materiale richiederà di essere adattato all'evoluzione delle capacità delle persone cui è destinato. Le misure sono promosse o attuate periodicamente se del caso anche, con il coinvolgimento della società civile e le ONG, in particolare con le organizzazioni femminili. Di esse verrà data ampia informativa e pubblica divulgazione.

9 L'art. 36 aggiunge: "Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati Membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica".

MISURE DI INTERVENTO E COOPERAZIONE (in pillole)

In chiusura delle sue Disposizioni, ai Capi VI e VII, la Direttiva contiene previsioni di coordinamento e finali. In sintesi:

Politiche nazionali ed Organismi dedicati: gli SM dovranno attuare su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica. Con obbligo di designare uno o più Organismi ufficiali incaricati di coordinare, attuare, monitorare e valutare tali politiche e misure.

Piani d'azione di prevenzione: Entro il 14 giugno 2029, gli SM in consultazione con i Servizi di assistenza specialistica, valuteranno l'utilità di specifici Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza di genere, individuando priorità d'azione, obiettivi, meccanismi di monitoraggio, risorse necessarie e relative allocazioni. Tali Piani dovranno essere riesaminati e aggiornati per garantirne continuità e pertinenza.

Misure di cooperazione nazionale: al fine di proteggere le vittime di violenza gli SM dovranno garantire meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione effettiva tra le Autorità, le Agenzie e gli Organismi pertinenti, compresi i Difensori civici, gli Enti locali e regionali, le Forze dell'ordine, le Autorità giudiziarie, i Servizi di assistenza (in particolare quelli di assistenza specialistica per le donne), le ONG, i Servizi sociali (comprese le Autorità per la tutela o il benessere dei minori), gli Istituti di insegnamento e di cura, le Parti sociali, altre Organizzazioni ed entità pertinenti.

Misure di cooperazione sovranazionale: per agevolare la cooperazione reciproca a livello dell'Unione gli SM dovranno adottare misure adeguate e finalizzate a: i) scambio reciproco di migliori prassi attraverso reti consolidate che si occupano di questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nonché con le Agenzie dell'Unione, nei limiti dei rispettivi mandati; b) ove necessario, consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale, entro i limiti dei rispettivi mandati.

Raccolta dati e ricerca: gli SM dovranno istituire un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica. Al contempo gli SM dovranno: i) svolgere indagini sulla popolazione a intervalli regolari per valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla Direttiva; ii) trasmettere i dati di cui alle condotte indagini alla Commissione Eurstat. Si prevede anche che come minimo fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione a sua volta sosterrà/effettuerà ricerche sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla Direttiva.

Relazioni e riesame: Entro 14 giugno 2032 gli SM dovranno comunicare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti circa il funzionamento efficace della Direttiva. La Commissione –sempre entro tale scadenza – altresì sottoporrà al Consiglio ed al PE una Relazione sulla valutazione dell'efficacia delle misure messe in campo nell'UE, indicando l'eventuale necessità di ampliare l'ambito di applicazione della Direttiva, di introdurre nuovi reati, di integrare con nuove proposte legislative. Del pari la Commissione considererà specificatamente l'eventuale necessità di ulteriori misure a livello UE per contrastare efficacemente le molestie e la violenza sessuali sul luogo di lavoro, tenendo conto delle Convenzioni internazionali applicabili, del quadro giuridico dell'UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.